

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO FATTURE

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragionesociale _____
Qualifica _____
Sede (indirizzo) _____ telefono _____
E-mail _____ Iscrizione ad Albo/Elenco _____
Numero delibera Iscrizione _____

CHE COS'È LA LINEA DI CREDITO PER ANTICIPO FATTURE

Mediante la concessione di una linea di credito per anticipo fatture, la Banca mette a disposizione del cliente un affidamento destinato ad anticipare, prima dell'effettiva disponibilità e scadenza, crediti commerciali già sorti vantati dal cliente nei confronti di propri debitori.

Il prodotto si rivolge a clientela "imprese", ovvero non consumatori, con operatività costante e regolare che vantino crediti commerciali (derivanti pertanto da vendita di beni o prestazione di servizi) pagabili esclusivamente mediante rimessa diretta e pertanto non rappresentati da titoli di credito (pagherò, tratte, ecc.) o riportati su documenti (cartacei / elettronici) atti a costituire anche quietanza del pagamento relativo (ricevute, ecc.).

La presentazione di crediti crea la disponibilità per l'utilizzo dell'affidamento sulla linea dedicata e comunque entro i limiti dei fidi concessi. La presentazione delle fatture può avvenire in forma cartacea o telematica¹.

L'utilizzo avviene mediante la messa a disposizione di fondi su conto corrente a fronte di fatture e/o altri documenti presentati all'incasso presso la Banca stessa, mediante accreditamento in conto corrente dell'importo delle fatture nella percentuale oggetto di anticipazione, e contestuale addebito su apposito Conto Anticipi, aperto esclusivamente per il regolamento contabile dell'operazione. Sul conto corrente sono poi accreditati i pagamenti delle fatture anticipate.

La domiciliazione del pagamento presso la Banca deve essere riportata sulla fattura stessa, o formalmente indicata al debitore anche in un tempo successivo all'emissione della stessa.

L'operazione si conclude mediante giro al Conto Anticipi della differenza tra l'importo accreditato e quello anticipato.

La Banca si riserva il diritto di addebitare l'ammontare anticipato in conto corrente in caso di insolvenza del debitore principale. Al fine della messa a disposizione di tale affidamento, il cliente deve essere titolare di un conto corrente ordinario di corrispondenza, aperto presso Mediocredito Centrale.

Sullo stesso rapporto di conto corrente possono essere appoggiate una o più linee di fido.

A insindacabile giudizio della Banca l'operazione è perfezionata mediante cessione pro-solvendo dei crediti stessi a favore della Banca, con notifica al debitore oppure con notifica ed accettazione sempre del debitore ceduto.

Per l'affidamento la Banca potrà richiedere l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito da Mediocredito Centrale in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it).

MODALITÀ DI UTILIZZO

Anticipo fatture Italia riservato a clientela "imprese"

Importo anticipabile 100% della fattura, IVA esclusa, salvo diversa indicazione dell'Organo deliberante. La durata dell'anticipo non può superare il periodo di dilazione concesso per il pagamento al cliente e l'incasso deve essere canalizzato sulla Banca. Durata indicativa pari a 6 mesi per le operazioni di utilizzo.

L'anticipo dovrà essere perfezionato con:

- mandato irrevocabile all'incasso
- ovvero cessione del credito sempre notificata al debitore ceduto, in tale ultimo caso può essere o meno prevista l'accettazione della cessione

Sarà comunque sempre necessaria oltre la notifica la canalizzazione del credito sul conto presso la Banca a mezzo bonifico.

¹ Funzionalità ancora non disponibile

Anticipi fatture a carico Enti della Pubblica Amministrazione

Importo anticipabile 100% della fattura, IVA esclusa, salvo diversa indicazione dell'Organo deliberante. La durata dell'anticipo non può superare il periodo di dilazione concesso per il pagamento al cliente e l'incasso deve essere canalizzato sulla Banca. Durata indicativa pari a 6 mesi per le operazioni di utilizzo estendibile sino a 12 mesi. L'anticipo dovrà essere perfezionato con cessione del credito notarile e successiva notifica all'ente ceduto da effettuare a mezzo notaio/pubblico ufficiale. L'operazione potrà riguardare anche crediti certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Anticipo Fatture con Fondo Garanzia PMI L. 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che l'Anticipo fatture venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

Per i Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste al Fondo

- minimo dello 0,25%
- massimo del 3%

Maggiori dettagli sul regolamento sono reperibili sul sito internet www.fondodigaranzia.it

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi a carico del Cliente, vanno considerati:

- il rischio connesso allo smarrimento, al furto, sottrazione che dovesse verificarsi nell'iter di incasso di documenti cartacei;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- qualora vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione, il rischio a carico del Cliente di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione all'andamento del parametro prescelto;
- mancato pagamento da parte del debitore della fattura anticipata, con conseguente addebito dell'importo anticipato al cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi del prodotto.

Prima di scegliere e firmare il contratto è necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

QUANTO PUO' COSTARE LA LINEA DI CREDITO PER ANTICIPO FATTURE						
Importo	Durata (mesi)	Parametro del	28/03/2018	Spread	Tan	TAEG
€ 500.000,00	3	EURIBOR 3 MESI	-0,334%	4,250 %	4,25%	4,578%

Il TAEG indicato è stato calcolato nell'ipotesi di un affidamento di durata pari a 3 mesi, utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

FIDI E SCONFINAMENTI

	Durata	A revoca o scadenza fissa in caso di garanzia del Fondo di Garanzia PMI
	Importo	Importo minimo euro 500.000 (cinquecentomila euro)
TASSO DEBITORE	Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi Così determinato: a) per tasso Euribor si intende il tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali; (b) il tasso Euribor sarà determinato dalla media aritmetica del tasso EURIBOR a 3/mesi (base 365) del mese precedente il periodo di maturazione degli interessi (come pubblicato da "Il Sole 24 Ore". (c) Il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.
	Spread	4,250% annuo

	Tasso di interesse debitore nominale annuo (TAN)	Calcolato come somma tra valore del parametro e spread. Il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.	
	Periodicità di liquidazione	Annuale	
	Tasso di mora	8%	
COMMISSIONI E SPESE SU LINEA DI CREDITO	Commissione Disponibilità Fondi	0.250 % dell'importo finanziato, calcolata a livello di singola linea di credito in dietimi giornalieri	
		Modalità di addebito	Trimestrale su C/C
	Spese di Istruttoria	€ 5,00	
	Costo garanzia del Fondo di Garanzia PMI (se applicabile)	Come da normativa vigente	
	Invio Comunicazioni periodiche	In formato cartaceo: € 0,00 In formato elettronico: € 0,00	
COMMISSIONI E SPESE SU ANTICIPAZIONI	Spesa gestione partite (Commissioni per rimborso spese di gestione applicata ad ogni fattura od altro documento presentato)	Presentata in formato cartaceo € 2,60 Presentata in formato elettronico ² € 2,60	
	Commissioni per proroghe (oltre alle spese reclamate da corrispondenti e telefoniche e postali sostenute)	€ 12,91	
SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, DUPLICATI E RICERCHE	Attestati per certificazione di bilancio	€ 150,00	
	Capacità finanziaria	€ 60,00	
	Lettere liberatorie	€ 30,00	
	Certificazione rapporti e garanzie	€ 30,00	
	Competenze liquidate anni precedenti	€ 20,00	
	Copie fotostatiche di documenti	€ 6,50	
	Informazioni ed accesso dei Clienti a documentazioni, indagini, rilevamenti, constatazioni, ecc.	€ 30,00, per ogni ora occupata dall'impiegato addetto (min. € 15,00)	

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	EURIBOR 3M/365 Media aritmetica del mese precedente
luglio 2017	-0,336%
agosto 2017	-0,334%
settembre 2017	-0,334%
ottobre 2017	-0,334%

IMPOSTE E TASSE ED ove applicabili ONERI NOTARILI

² Funzionalità ancora non disponibile

Imposta di registro e ad imposta di bollo in caso d'uso	A carico del Cliente, nella misura pro tempore vigente
Oneri notarili	A carico del cliente (ove applicati)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'alt. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo, può essere consultato sul sito internet della banca www.mcc-it

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

È facoltà della Banca e dell'Impresa di recedere dal rapporto sorto per effetto della concessione della Linea di Credito in qualunque momento, a mezzo di lettera raccomandata a.r., anche senza preavviso, a prescindere dalla data di scadenza delle singole anticipazioni. In tal caso la Banca, salva ogni altra azione, avrà diritto di esigere immediatamente, o nel termine che a suo insindacabile giudizio sarà ad indicare, anche con semplice lettera, la restituzione delle somme anticipate, oltre interessi, spese e accessori, secondo quanto previsto nel Contratto.

E' altresì facoltà della Banca di ridurre la Linea di Credito o chiedere l'estinzione delle singole anticipazioni concordate in qualsiasi momento a mezzo di lettera raccomandata a.r.

La Banca avrà facoltà di esercitare il diritto di compensazione su qualunque altro credito ceduto dal Cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la Banca stessa a nome del Cliente.

Per effetto dell'esercizio del diritto di recesso o della riduzione della Linea di Credito, cessa immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare, a seconda dei casi, totalmente o parzialmente la Linea di Credito. In ogni caso, le eventuali disposizioni allo scoperto, cioè operazioni che la Banca decidesse di consentire dopo la cessazione del Contratto non comportano il ripristino della Linea di Credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Nel caso in cui il Cliente receda dal presente rapporto, quest'ultimo viene chiuso nel termine massimo di trenta giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del presente Contratto.

Reclami

Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all'Area Legale, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email sectionlegalebancamcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Cliente (e/o la Parte Garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro Soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissione disponibilità fondi	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Compensazione	Rappresenta l'estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E' volontaria nel caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale.

Compensazione	Rappresenta l'estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E' volontaria nel caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del Testo Unico Bancario.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Visura camerale	Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia).
Visura ipotecaria e visura catastale	La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. La visura identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda). La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile stesso. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.
Fondo Nazionale di Garanzia per le PMI ex Legge 662/961	IL Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Medio credito Centrale, quale banca mandataria di un RTI, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui sono destinati i finanziamenti possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc. La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da ciò, viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati. La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum